



COMUNI DI
**SIZIANO, TORREVECCHIA PIA
e VIDIGULFO**
PROVINCIA DI PAVIA

P.L.I.S.

PARCO del LAMBRO MERIDIONALE E DEL TICINELLO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale

PIANO PARTICOLAREGGIATO

4

Controdeduzioni alle osservazioni

COMUNE DI SIZIANO
SINDACO
dott. ing. Massimiliano Brambilla
TECNICO COMUNALE
geom. Massimo Mauro Bertoni

PROGETTISTA
dott. arch. Mario Mossolani
dott. Silvia Paola Assini
dott. Solveig Tosi

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
SINDACO
Antonio Esposito
TECNICO COMUNALE
dott. arch. Paolo Menudo

COLLABORATORI
dott. urb. Sara Panizzari
dott. ing. Giulia Natale
dott. ing. Marcello Mossolani
geom. Mauro Scano

COMUNE DI VIDIGULFO
SINDACO
Dott. Pietro Aristide Sfondrini
TECNICO COMUNALE
Dott. ing. Arturo Guadagnolo

STUDI NATURALISTICI
dott. Massimo Merati
dott. Niccolò Mapelli



Comuni di
SIZIANO, TORREVECCHIA PIA e VIDIGULFO
 Provincia di Pavia

P.L.I.S.

DEL LAMBRO MERIDIONALE E DEL TICINELLO
 Parco Locale di Interesse Sovracomunale
PIANO PARTICOLAREGGIATO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.....	4
2.1. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.....	4
2.2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI	5
3. ELABORATI DEL PP MODIFICATI	10
4. INDIVIDUAZIONE DELLE OSSERVAZIONI	11
Figura 1 Individuazione dell'osservazione n. 1.....	12
Figura 2 Individuazione dell'osservazione n. 6.....	13
5. MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PP	14
Variazione NTA n. 1 articolo 4, parte 1	15
Variazione NTA n. 1 articolo 4, parte 2	16
Variazione NTA n. 2 articolo 15, parte 1	17
Variazione NTA n. 2 articolo 15, parte 2	18
Variazione NTA n. 2 articolo 15, parte 3	19
Variazione NTA n. 2 articolo 15, parte 4	20
Variazione NTA n. 3 articolo 20, parte 1	21
Variazione NTA n. 3 articolo 20, parte 2	22
Variazione NTA n. 4 articolo 22	23
Variazione NTA n. 5 articolo 23	24
Variazione NTA n. 6 nuovo articolo 32 bis, parte 1	25

Variazione NTA n. 6 nuovo articolo 32 bis, parte 2	26
6. ALLEGATI: COPIA DELLE OSSERVAZIONI	27

1. PREMESSA

Il "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello", è un "Parco locale di interesse sovracomunale" (PLIS) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 che coinvolge i 3 comuni di Siziano, Vidigulfo e Torrevecchia Pia.

La Provincia di Pavia ha "riconosciuto" il Parco con Deliberazione di G.P. n° 10 del 15.01.2009 ed ha assegnato all'organismo gestore del PLIS il compito adottare lo strumento di pianificazione e gestione di cui al punto 9.5 dalla DGR Lombardia 12 dicembre 2007, n° 8/6141 (Programma Poliennale degli interventi, Piano Attuativo e Regolamento d'uso), da redigersi sulla base delle indicazioni riportate nel documento di "Linee guida provinciali per la pianificazione dei PLIS" approvato con deliberazione G.P. n° 197 del 26/06/2008.

Il Consiglio Comunale di Siziano ha adottato il Piano particolareggiato del PLIS "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello", con deliberazione n. 13 del 07 luglio 2011.

Il Consiglio Comunale di Torrevecchia Pia ha preso atto dell'adozione del Piano particolareggiato del PLIS "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello", con deliberazione n. 23 del 30 settembre 2011.

13 del 07 luglio 2011.

Il Consiglio Comunale di Vidigulfo ha preso atto dell'adozione del Piano particolareggiato del PLIS "Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello", con deliberazione n. 84 del 19 gennaio 2011.

La deliberazione di adozione del piano particolareggiato da parte del consiglio comunale di Siziano, esecutiva nelle forme di legge, è stata depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, il giorno 03 ottobre 2011.

Del deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito internet del comune di Siziano sul quotidiano di interesse locale "La Provincia Pavese" del 07 agosto 2011.

L'esecutività delle deliberazioni dei consigli comunali degli altri due comuni avvenne invece in data successiva alla scadenza dei termini del comune di Siziano, per cui si ritenne opportuno di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni, mediante la deliberazione della giunta comunale di Siziano n. 168 del 15 dicembre 2011, in qualità di comune capofila.

L'avviso di deposito fu effettuato il giorno 23 dicembre 2011

Nei trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, e pertanto scadenti il 23 marzo 2012, sono state presentate n. 6 osservazioni.

E' pervenuta una osservazione fuori termine. In realtà si tratta di una osservazione presentata all'ufficio protocollo del comune di Torrevecchia Pia entro il termine e trasmessa all'ufficio protocollo di Siziano oltre il termine.

2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

2.1. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Le pagine che seguono illustrano le controdeduzioni alle osservazioni, che sono state numerate nell'ordine definito dal numero di protocollo, basato sulla data di presentazione.

Sono pervenute:

entro il termine n. 5 osservazioni
 oltre il termine n. 1 osservazioni
 totale n. 6 osservazioni

Protocollo delle osservazioni presentate entro il termine			
Numero	Protocollo	Data	Nome
1	8346	14 settembre 11	VISMARA Paolo e VISMARA Piero
2	8939	1 ottobre 11	IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.
3	2009	28 febbraio 12	ARCICACCIA Siziano
4	2131	2 marzo 12	COLDIRETTI Pavia
5	2133	2 marzo 12	PREDA Erminio, FIOCCHI Paolina e eredi PREDA
Protocollo delle osservazioni presentate oltre il termine (**)			
Numero	Protocollo	Data	Nome
6	2547	14 marzo 12	UFFICIO TECNICO di TORREVECCHIA PIA (**)

* Con deliberazione di Giunta Comunale n°168 del 15/12/2011 sono stati riaperti i termini previsti per il deposito e le eventuali osservazioni.

** L'osservazione è stata presentata il 28 febbraio 2012 al comune di Torrevicchia Pia con protocollo 1260 e, pertanto può essere considerata come presentata entro il termine

2.2. ESAME DELLE OSSERVAZIONI

Le "SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE" riportate di seguito descrivono in modo sintetico, per ogni osservazione riportata secondo l'elenco cronologico, le valutazioni tecniche ed i motivi che hanno determinato la risposta.

Le osservazioni sono contraddistinte dalle seguenti valutazioni:

- osservazioni accolte;
- osservazioni accolte parzialmente;
- osservazioni non accolte.

SCHEMA DI CONTRODEDUZIONE 1

Numero	Nome	Indirizzo del richiedente	Localizzazione osservazione	Mappali oggetto della richiesta	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE	ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE	NON ACCOLTA
1	VISMARA Paolo e VISMARA Piero	Via Campomorto, SIZIANO (PV)	SIZIANO, località Campomorto	Foglio 7 Mappali 1075 - 1087 - q.p. 992 - 26 - q.p. 25	L'osservazione chiede la ridefinizione della perimetrazione del Parco, con l'esclusione delle aree di proprietà.	L'osservazione viene respinta, in quanto non pertinente. Le osservazioni, infatti, possono riguardare solo i contenuti delle scelte del Piano Particolareggiato, ma non la perimetrazione del PLIS, che è stata definita con deliberazione di Giunta Provinciale n° 10 del 15 gennaio 2009.			
2	IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.	Viale Regina Giovanna, MILANO			L'osservazione riguarda le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato del PLIS. Essa può essere suddivisa nei seguenti punti:	L'osservazione è stata analizzata in tutte le sue parti e le indicazioni relative ai singoli articoli sono state in parte accolte e in parte respinte.			
					Art. 4/3.4 Il divieto di sfaldo nei mesi di giugno-luglio -agosto non può essere vietato in quanto le scarpate dei corsi d'acqua devono essere pulite per facilitare lo scorrimento delle acque d'irrigazione.	L'osservazione non può essere accolta in quanto la limitazione è essenziale ai fini naturalistici. La norma, comunque, si applica solo ai corsi d'acqua dell'unità funzionale 1, elencati ai seguenti punti dell'articolo 4: punto 1.1: - Lambro Meridionale - Roggia Ticinello - Roggia Colombana - Roggia Speziana - Roggia Molina - Roggia Usella punto 1.2: - Lambro Meridionale - Roggia Ticinello - Roggia Colombana - Roggia Speziana			
					Art. 4/3.6 Nessuna limitazione al taglio può essere posta al pioppo e alla robinia	L'osservazione viene accolta, modificando l'art. 4 e introducendo il nuovo articolo 32 bis (Regolamentazione del taglio delle piante). Vedi altresì l'osservazione n. 4			
					Art. 4/4.0 Edifici esistenti: Mantenimento delle baracche esistenti qualora vengano realizzate con materiali naturali (legno e coppi)	L'osservazione viene accolta parzialmente, introducendo la seguente modifica al punto 4.0 dell'art. 4: "Per le baracche esistenti non autorizzate è consentita solo la demolizione senza ricostruzione, con obbligo di ripristino dei luoghi. Le baracche esistenti ed autorizzate possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria"			

SCHEMA DI CONTRODEDUZIONE 2

Numero	Nome	Indirizzo del richiedente	Localizzazione osservazione	Mappali oggetto della richiesta	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE	ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE	NON ACCOLTA
segue 2	IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.				<p>Art. 6/4.0</p> <p>Regolamentazione : non si possono negare mutazioni del suolo quando questi si riferiscono a spostamenti di terra e livellamenti atti migliorare la coltivazione delle campagne.</p>	L'osservazione non può essere accolta, in quanto la norma richiamata intende salvaguardare le più importanti presenze naturalistiche del PLIS. I divieti lamentati si riferiscono, comunque, solo ai biotopi espressamente elencati nell'articolo Articolo 6 (Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale) delle norme			●
					<p>Art. 8/4.0</p> <p>Prescrizioni particolari: non si comprende cosa significhi o comporti l'obbligo a realizzare parcheggi rapportati alle esigenze d'uso.</p>	<p>L'osservazione si riferisce alla disciplina dei parcheggi nel "Servizio S1, Campo volo di Siziano", che prevede:</p> <p><i>Prescrizioni particolari</i></p> <p><i>E' fatto obbligo di realizzare una quantità di parcheggio rapportata alle esigenze d'uso, con un minimo del 10% della Sf interessata.</i></p> <p>L'osservazione viene respinta in quanto la norma esprime chiaramente la dotazione minima di parcheggi, con possibilità di incremento in base alle specificità dei progetti d'uso presentati al comune.</p>			●
					<p>Art. 8/4.0</p> <p>L'obbligo di piantumazione ogni 100 mq. di parcheggio è superfluo quando l'area in oggetto si trova all'interno di una superficie agricola con la presenza di numerosissime piante autoctone.</p>	<p>La seconda prescrizione per i parcheggi è:</p> <p><i>I parcheggi dovranno essere piantumati con almeno un albero ogni 100 m² di parcheggio, disposti, se possibile, lungo i confini dell'area.</i></p> <p>L'osservazione viene respinta in quanto la piantumazione lungo i confini dell'area ha la funzione di mitigare e di migliorare l'integrazione di spazi artificiali come i piazzali di parcheggio con le caratteristiche del parco.</p>			●
					<p>Art.15/3.0</p> <p>Regolamentazione: abrogazione totale del terzo paragrafo riguardante spianamenti e livellamenti in quanto questi devono poter a volte, per miglioramento delle pratiche colturali, modificare anche l'andamento generale delle pendenze naturali.</p>	<p>L'osservazione riguarda l'Unità funzionale 5 (ambiti agricoli), ed in particolare la regolamentazione degli spianamenti.</p> <p>L'osservazione viene accolta operando la seguente modifica al terzo alinea del punto 3 (= aggiunta delle parole "se possibile"):</p> <p><i>Gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche colturali dovranno rispettare, se possibile, l'andamento generale delle pendenze naturali.</i></p>	●		
					<p>Art.15/11</p> <p>Tutela degli alberi : nessuna limitazione può essere introdotta all'abbattimento di robinie e pioppi, quando questi hanno raggiunto il loro ciclo di maturazione. Per i pioppi disposti in filari e in generale per i boschi di pioppi con sesto d'impianto, il taglio deve essere consentito senza la presentazione di alcuna domanda di abbattimento in quanto trattasi d'impianto da coltivazione.</p>	<p>L'osservazione viene accolta, modificando tutto il punto 11 (Tutela degli alberi) dell'art. 15, che viene sostituito con la seguente frase:</p> <p><i>Il taglio delle piante è disciplinato dall'articolo 32 bis delle presenti norme</i></p> <p>Si ricorda che il nuovo "articolo 32 bis" tratta della regolamentazione del taglio delle piante. Vedi inoltre il precedente punto Art. 4/3.6 della presente osservazione e altresì l'osservazione n. 4</p>	●		

SCHEDA DI CONTRODEDUZIONE 3

Numero	Nome	Indirizzo del richiedente	Localizzazione osservazione	Mappali oggetto della richiesta	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE	ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE	NON ACCOLTA
segue 2	IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.				Art.20/4.0 Non possono essere realizzati, all'interno delle aree agricole. nuovi percorsi pedonali, ciclabili ed equestri in quanto questi andrebbero ad intralciare l'attività agricola.	L'osservazione riguarda la possibilità di realizzare mobilità pedonale in tutte le unità funzionali del PLIS. Si deve precisare che la norma ha valore solo di "compatibilità urbanistica" dei sentieri e vale sia per i percorsi pubblici che per quelli privati interpoderali e no. Per sottolineare inoltre il fatto che il piano particolareggiato del PLIS non prevede alcun nuovo tracciato su aree private, si accoglie l'osservazione, aggiungendo la seguente frase al punto 3 dell'art. 20: <i>Non possono essere realizzati nuovi percorsi pedonali, ciclabili ed equestri se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima.</i>	●		
					Art. 20/5.0 I percorsi veicolari di lavoro devono poter avere larghezze massime anche superiori a m.3.00.	L'osservazione viene accolta operando la seguente modifica alla tabella del punto 6 dell'art. 20: <i>percorsi veicolari e di servizio: larghezza massima [m] 6.</i>	●		
					Art. 22 Ambiti della viabilità: piste ciclabili in progetto - All'interno delle aree agricole non possono essere autorizzate nuove piste ciclabili.	L'osservazione riguarda la possibilità di realizzare piste ciclabili in tutte le unità funzionali del PLIS. Si deve precisare che la norma ha valore solo di "compatibilità urbanistica". Per sottolineare inoltre il fatto che il piano particolareggiato del PLIS non prevede alcun nuovo tracciato su aree private, si accoglie l'osservazione, aggiungendo la seguente frase al punto 3 dell'art. 22: <i>Non possono essere realizzate nuove piste ciclabili se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima.</i>	●		
					Art. 23 Ambiti della viabilità: porte del parco All'interno delle aree agricole non potranno essere realizzate alcun tipo di strutture, attrezzature del verde e manufatti per la sosta ed il ristoro in quanto in contrasto con l'attività agricola esistente.	Si richiama ancora una volta il fatto che il piano particolareggiato del PLIS non prevede alcuna nuova acquisizione coattiva di aree per servizi. Si accoglie pertanto l'osservazione, aggiungendo il seguente punto 4 dell'art. 24: <i>4. Le attrezzature del presente articolo non possono essere realizzate su aree di proprietà privata se non da parte della proprietà stessa o con suo accordo.</i>	●		

SCHEDA DI CONTRODEDUZIONE 4

Numero	Nome	Indirizzo del richiedente	Localizzazione osservazione	Mappali oggetto della richiesta	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE	ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE	NON ACCOLTA
3	ARCICACCIA Siziano	Via Sant'Anna, SIZIANO			Chiede la tutela ed il mantenimento dell'Area di Rifugio Faunistico "Pavese 6" lungo la roggia Speziana, la Roggia Molina e il Ticinello, nei comuni di Siziano e Vidigulfo.	L'osservazione viene accolta. All'interno delle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato verrà introdotto l'art. 32 bis: "Disciplina del taglio degli alberi", in cui vengono tutelate le specie autoctone.	●		
4	COLDIRETTI Pavia	Viale Brambilla, PAVIA			Chiede un'integrazione alle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato del PLIS in merito al taglio culturale delle specie arboree.	L'osservazione viene accolta. All'interno delle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato verrà introdotto l'art. 32 bis: "Disciplina del taglio degli alberi"	●		
5	PREDI Erminio, FIOCCHI Paolina e eredi PREDI	Cascina Pasquala, VIDIGULFO	VIDIGULFO, Cascina Pasquala		Chiedono l'esclusione dei terreni di proprietà dalla perimetrazione del Parco.	L'osservazione viene respinta. Il Piano Particolareggiato non prevede il cambiamento della perimetrazione del PLIS, definita con deliberazione di Giunta Provinciale n° 10 del 15 gennaio 2009. Le osservazioni possono infatti riguardare solo l'azzonamento delle aree interne al PLIS stesso.			●
6	UFFICIO TECNICO di TORREVECCHIA PIA	Via Roma, TORREVECCHIA PIA	SIZIANO, località Zibido al Lambro		Chiede la verifica del perimetro del PLIS adottato con particolare attenzione alla frazione di Zibido al Lambro e ai piani attuativi presenti nel PRG vigente.	L'osservazione viene accolta. Il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale viene rettificato in conformità al perimetro approvato dall'atto di riconoscimento della Provincia. L'allegata Figura 2 individua le situazioni interessate.	●		

3. ELABORATI DEL PP MODIFICATI

L'esame delle osservazione ha portato all'elaborazione del presente fascicolo:

Fascicolo 4 Controdeduzioni alle osservazioni

In seguito all'accoglimento di alcune osservazioni, così come è stato prima descritto, sono stati modificati i seguenti elaborati del piano particolareggiato del PLIS, che sono identificati con il numero progressivo originario con l'aggiunta della parola "APPROVAZIONE":

Fascicolo 3 Norme tecniche di attuazione - **APPROVAZIONE**

Tavola 1	Mappa dell'inquadramento territoriale e viabilistico - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 2	Carta di uso del suolo - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 3	Carta del valore agricolo - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 4	Carta della litologia - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 5	Carta della geomorfologia - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 6	Carta delle classi di fattibilità geologica - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 7	Mappa dei vincoli - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 10	Carta della rete ecologica e rapporto con la Rete Ecologica Regionale (RER) - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 11	Carta della pianificazione provinciale: PTCP di Pavia, PTCP di Milano e sintesi complessiva - APPROVAZIONE	scale varie	
Tavole 12	Carte del paesaggio		
	Tavola 12a	Carta del paesaggio - parte I Caratteri generali - APPROVAZIONE	scale varie
	Tavola 12b	Carta del paesaggio - parte II Unità di paesaggio e visuali sensibili - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000
Tavola 13	Carta dell'individuazione fotografica dei biotopi - APPROVAZIONE	scala 1: 25.000	
Tavola 14	Carta delle unità funzionali – TUTTI I COMUNI - APPROVAZIONE	scala 1: 10.000	
	Tavola 14b	Carta delle unità funzionali – TORREVECCHIA PIA - APPROVAZIONE	scala 1: 5.000

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni prima esaminate sono state identificate graficamente nelle seguenti tavolette, che sono riportate alle pagine successive:

Tav. 1, scala 1: 5000 Individuazione della osservazione n. 1

Tav. 2, scala 1: 5000 Individuazione della osservazione n. 6




Figura 1
Individuazione dell'osservazione n. 1




Figura 2
Individuazione dell'osservazione n. 6

5. MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PP

Come è stato detto al precedente paragrafo 2.2, l'accoglimento di alcune osservazioni ha comportato la modificazione di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato.

Si riportano alle pagine seguenti gli articoli oggetto di modifica, con il seguente codice di lettura:

- lettere in colore rosso barrato su fondo giallo: **parti cancellate**
- lettere in colore verde su fondo giallo: **parti aggiunte**

Agli articolo modificati sono i seguenti:

- Articolo 4
- Ambito 15
- Articolo 20
- Articolo 22
- Articolo 23
- Nuovo Articolo 32 bis

Articolo 4. Unità funzionale 1: ambiti fluviali

1. Descrizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 1: ambiti fluviali" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello direttamente interessate dai corsi d'acqua presenti, che sono: il Lambro Meridionale, la Roggia Ticinello, la Roggia Colombana, la Roggia Speziana, la Roggia Molina e la Roggia Usella.

Gli ambiti sono stati suddivisi in due parti: una che comprende il letto di tutti i corsi d'acqua e l'altra che comprende solo le fasce di rispetto dei corsi d'acqua più importanti dal punto di vista naturalistico. Si ha così:

1.1. ambiti dei corsi d'acqua, che comprendono:

- Lambro Meridionale
- Roggia Ticinello
- Roggia Colombana
- Roggia Speziana
- Roggia Molina
- Roggia Usella

1.2. ambiti di rispetto dei corsi d'acqua, che comprendono una fascia individuata graficamente nella "Carta delle unità funzionali" di piano particolareggiato (avente larghezza di circa 50 m dalle sponde o una larghezza maggiore se la conformazione dei terreni lo suggeriva) relativa ai seguenti corsi d'acqua:

- Lambro Meridionale
- Roggia Ticinello
- Roggia Colombana
- Roggia Speziana

2. Obiettivi

- Mantenimento delle fasce di rispetto;
- tutela della biodiversità faunistica e botanica all'interno delle stesse;
- mantenimento degli habitat esistenti; riqualificazione e/o ripristino di habitat naturali;
- censimento degli orti presenti nelle fasce di rispetto;
- censimento degli alberi di dimensioni ragguardevoli (diametro > di 30 cm), annotandone specie, altezza, diametro e coordinate geografiche; miglioramento della qualità delle acque.

A tal proposito si auspica l'attivazione di norme da parte della Regione (piano di sviluppo rurale PSR) che favoriscano l'insediamento di siepi e filari di specie autoctone nelle aree ricomprese all'interno della presente unità funzionale fluviale.

L'Ente gestore del PLIS si impegna a promuovere la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua ricompresi nella presente unità funzionale fluviale, ovviamente nel rispetto delle leggi comunitarie e regionali sulla tutela e conservazione della biodiversità (Direttiva habitat, L.R. 10/2008).

Inoltre, l'Ente gestore del PLIS si impegna a favorire tutte quelle azioni finalizzate al raggiungimento di una migliore qualità delle acque.

3. Regolamentazione

- 3.1. Divieto di edificabilità ad esclusione di tutti i manufatti inerenti lo svolgimento delle operazioni di conduzione dell'attività agricola ed agronomica del fondo quali ad esempio ponti, canali, tombe, canalizzazioni, manufatti per la regolamentazione e la gestione delle acque ecc.
- 3.2. Divieto di realizzare coltivazioni agricole, ad esclusione di quelle arboree autoctone soggette a contributo, nella fascia di tutela assoluta di ampiezza pari a 5 m, per il corso del fiume Lambro Meridionale, e a 2,5 m, per le rogge e i cavi compresi e indicati nell'unità funzionale fluviale. La fascia di tutela assoluta è calcolata dal piede interno della sponda.
- 3.3. Il divieto non riguarda l'attività agricola in generale, intendendo come tale anche la manutenzione e gli spurghi dell'alveo, il ripristino e la salvaguardia delle sponde in caso di

erosione, frane, cedimenti, cavità causate da animali dannosi ed il passaggio di mezzi ove sia esistente una strada poderale.

- 3.4. Divieto di sfalcio, nei mesi di giugno-luglio-agosto e, comunque, sfalcio limitato a una volta all'anno, negli altri mesi, lungo le scarpate dei corsi d'acqua ricompresi e indicati nell'unità funzionale fluviale, fatta salva ogni diversa ordinanza emanata in materia.

~~3.5. Lungo le fasce boscate dei corsi d'acqua compresi e indicati nell'unità funzionale fluviale, l'abbattimento degli alberi è così regolamentato, previa comunicazione, in ogni caso, all'Ente gestore del PLIS:~~

~~— fasce miste o a prevalenti essenze autoctone (ricoprenti più del 60% della fascia): è consentito abbattere le essenze legnose, rilasciando almeno 1 albero autoctono ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo;~~

~~— fasce a prevalenti essenze esotiche (ricoprenti più del 60% della bordura): è consentito tagliare solo le essenze esotiche, rilasciando almeno 1 albero (meglio se autoctono, ma anche alloctono) ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo;~~

~~3.6. Gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito devono avere le seguenti caratteristiche: essere in buone condizioni vegetative (sono tollerate piccole cavità e/o alterazioni che non compromettano la stabilità della pianta), avere un buon portamento, essere nate da seme, avere un diametro di almeno 30 cm (Regione Lombardia, regolamento regionale 5/2007 "Norme Forestali Regionali", Art. 24);~~

~~3.7. Tale regolamentazione non si applica alle fasce boscate poste tra i singoli appezzamenti per le quali è obbligatorio mantenere almeno gli esemplari di specie legnose autoctone con diametro superiore a 50 cm da contraddistinguere con un bollo giallo;~~

4. Edifici esistenti.

Il rilievo dello stato di fatto ha segnalato solo la presenza di Cascina Cicogno e di alcune baracche site ad est del depuratore di Siziano, in zona Ticinello.

Per gli edifici di Cascina Cicogno valgono le norme relative agli ambiti agricoli normali E1 delle presenti norme.

~~Per le baracche è consentita solo la demolizione senza ricostruzione, con obbligo di ripristino dei luoghi;~~

~~Per le baracche esistenti non autorizzate è consentita solo la demolizione senza ricostruzione, con obbligo di ripristino dei luoghi;~~

~~Le baracche esistenti ed autorizzate possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria"~~

- 4.1. Direttiva nitrati

Relativamente alla direttiva nitrati le zone agricole ricomprese nell'unità funzionale fluviale rimarranno classificate in base alle disposizioni regionali attualmente in vigore.

Articolo 15. Unità funzionale 5: ambiti agricoli. INDICAZIONI GENERALI

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 5: ambiti agricoli" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello riservate alla conduzione agricola e forestale dei fondi.

Gli ambiti agricoli rappresentati nella "Carta delle unità funzionali" sono stati individuati, oltre che dalle indagini dirette sul posto, sulla base delle indicazioni fornite dai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 53/33382 del 7 novembre 2003;
- Rete Ecologica Regionale (RER). Approvata con DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009.

L'unità funzionale 5 comprende i quattro seguenti ambiti, specificamente individuati nella "Carta delle unità funzionali":

- ambiti agricoli normali - E1
- ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello - E2
- ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello - E3
- ambiti agricoli delle cascine storiche - E4

2. Obiettivi

I principali obiettivi del Piano nella unità 4, tenuto conto del fatto che la gestione delle aree agricole nel parco, sia per la loro estensione sia per il loro ruolo ecologico risulta uno dei punti salienti della pianificazione, sono i seguenti:

- l'attività agricola è mantenuta e sostenuta sia come attività economica importante sia per il suo contributo alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente;
- viene promossa l'agricoltura indirizzata, in particolare, verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio;
- viene valorizzato il recupero degli elementi paesistici agricoli.

3. Regolamentazione

Negli ambiti agricoli, gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della LR 12/2005, che le presenti norme dettagliano in modo più preciso, in base alle caratteristiche degli ambiti agricoli interessati e descritti nei paragrafi successivi.

Vengono in ogni caso confermati i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti.

Gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche colturali dovranno rispettare, **se possibile**, l'andamento generale delle pendenze naturali.

Il sistema irriguo, così come identificato nello studio sul Reticolo Idrico Minore, allegato agli atti di PGT, dovrà essere salvaguardato;

I filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità rurale dovranno essere mantenuti.

Per tutti gli ambiti agricoli del PLIS non si dettano, oltre a quelle specifiche riportate successivamente per gli ali ambiti agricoli E2 ed E3, prescrizioni e limitazioni all'attività agricola, alle scelte colturali, alle pratiche agronomiche, lasciando completamente libera la possibilità di svolgere la propria attività in base allo spirito imprenditoriale di ogni agricoltore nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Presupposti soggettivi e oggettivi

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli interventi negli ambiti agricoli sono definiti dall'art. 60 della LR 12/2005.

5. Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

Gli interventi sono ammessi con procedura abilitativa semplice.

6. Destinazioni d'uso

Con riferimento all'art. 59, comma 1, della l.r. n. 12/2005, negli ambiti agricoli sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.

7. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Per gli interventi residenziali (abitazioni dell'imprenditore agricolo o dei dipendenti dell'azienda):

If	=	a)	0,06 m ³ /m ² su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata
	=	b)	0,01 m ³ /m ² per un massimo di 500 m ³ per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente
	=	c)	0,03 m ³ /m ² quadrato sugli altri terreni agricoli

He = 7,00 m

SPP = 1 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione o ampliamento

Per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature ed infrastrutture produttive:

Rc	=	a)	10% dell'intera superficie aziendale
	=	b)	20% dell'intera superficie aziendale nel caso di aziende orto-floro-vivaistiche
	=	c)	40% dell'intera superficie aziendale nel caso di serre

He = a) 8,00 m per i fabbricati

= b) 18,00 m per serbatoi, silos e simili

SPP = 1 m² ogni 10 m³ di volume di nuova costruzione o ampliamento

Per tutti gli interventi:

Dc = He/2 con un minimo di 5,00 m

Df = Altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m

Ds = 5,00 m per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di 5,00 m dovrà essere rispettata anche per le nuove recinzioni, ove ammesse

Gli indici If e Rc di cui sopra si applicano alla superficie complessiva di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda agricola, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini (LR 12/2005, art. 59, comma 5).

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, gli indici If e Rc sono incrementati del 20 per cento (LR 12/2005, art. 59, comma 4-bis).

Gli indici Rc non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva dell'azienda agricola (LR 12/2005, art. 59, comma 7).

Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo ineditato, si prescrive che le edificazioni destinate alla residenza dei coltivatori siano prioritariamente ricavate attraverso il recupero degli edifici esistenti; ove dimostrata l'impossibilità di ricavare sufficienti spazi residenziali all'interno degli edifici esistenti, le nuove edificazioni saranno realizzate preferibilmente in prossimità dei complessi rurali esistenti.

8. Disposizioni particolari per gli allevamenti di bestiame

Per la realizzazione di nuovi insediamenti destinati all'allevamento ed alla prima trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, la documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere integrata con documentazione comprovante il rispetto dei limiti di legge relativi al trattamento dei reflui ed alle altre misure di tutela dell'ambiente.

I nuovi allevamenti devono essere dimensionati in rapporto alle caratteristiche produttive dell'azienda agricola, ossia collegati allo sfruttamento del suolo aziendale, dei suoi prodotti, ed alla necessità di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di smaltimento.

In particolare, l'apertura di nuovi allevamenti o la trasformazione degli allevamenti esistenti in altri tipi di allevamento deve essere preventivamente autorizzata e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze minime dalle abitazioni esterne, conformemente ai regolamenti in materia ed in particolare al Regolamento Locale d'Igiene.

Per lo stoccaggio e lo smaltimento dei reflui zootecnici si richiama il rispetto delle vigenti disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in materia.

Secondo quanto indicato al Capitolo 10 del Regolamento Locale di Igiene, le stalle, i pollai, le conigliarie e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l'allevamento, essendo classificati quali industrie insalubri di 1a classe ai sensi dell'art. 216 del TU.LL.SS., devono rispettare le seguenti distanze dagli edifici esistenti in ambiti urbanistici contigui non agricoli (residenziali, produttivi, commerciali, ecc.), la cui destinazione d'uso comporti la presenza permanente di persone:

- Allevamenti di suini, polli e conigli: 200 metri.
- Allevamenti di cavalli, cani, bovini e ovini: 100 metri.

I nuovi edifici previsti in ambiti non agricoli (residenziali, produttivi, commerciali, ecc.) contigui ad allevamenti esistenti, e la cui destinazione d'uso comporti la presenza permanente di persone, sono soggetti al rispetto delle medesime distanze indicate dal comma precedente per i nuovi allevamenti.

9. Interventi sugli edifici esistenti destinati alla conduzione agricola

Negli ambiti destinati all'agricoltura, per gli edifici esistenti aventi destinazione agricola, ma difforni rispetto agli indici e parametri urbanistici ed edilizi dell'ambito interessato, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e recupero abitativo dei sottotetti, secondo le indicazioni della l.r. n. 12/2005.

Per gli stessi edifici, nel caso in cui, sulla base degli indici e parametri urbanistici ed edilizi ammessi, non sia possibile alcun aumento di SLP o aumenti inferiori a quelli di seguito indicati, sono consentiti "una tantum", nel solo rispetto della distanza dai fabbricati e dai confini e dell'altezza, interventi di ampliamento fino ad un massimo di 50 m² di superficie lorda di pavimento per la destinazione d'uso residenziale e del 20% della SLP esistente per le altre destinazioni consentite nell'ambito agricolo, riferiti ad ogni unità immobiliare esistente.

Per la destinazione d'uso residenziale, detti ampliamenti devono essere prioritariamente ottenuti mediante il recupero degli edifici adiacenti destinati ad altro uso.

E' consentita in entrambi i casi la realizzazione degli accessori e delle pertinenze.

10. Interventi sugli edifici esistenti non destinati alla conduzione agricola

Il rilievo dello stato di fatto non ha segnalato, nella unità funzionale 5, la presenza di edifici esistenti non destinati alla conduzione agricola dei fondi.

11. Tutela degli alberi

Il taglio delle piante è disciplinato dall'articolo 32 bis delle presenti norme.

11.1. Lungo le fasce boscate dei corsi d'acqua compresi e indicati nell'unità funzionale fluviale, l'abbattimento degli alberi è così regolamentato, previa comunicazione, in ogni caso, all'Ente gestore del PLIS:

— fasce miste o a prevalenti essenze autoctone (ricoprenti più del 60% della fascia): è consentito abbattere le essenze legnose, rilasciando almeno 1 albero autoctono ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo;

— fasce a prevalenti essenze esotiche (ricoprenti più del 60% della bordura): è consentito tagliare solo le essenze esotiche, rilasciando almeno 1 albero (meglio se autoctono, ma anche alloctono) ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo;

11.2. Gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito devono avere le seguenti caratteristiche: essere in buone condizioni vegetative (sono tollerate piccole cavità e/o alterazioni che non compromettano la stabilità della pianta), avere un buon portamento, essere nate da seme;

avere un diametro di almeno 30 cm (Regione Lombardia, regolamento regionale 5/2007 "Norme Forestali Regionali", Art. 24).

11.3. Tale regolamentazione non si applica alle fasce boscate poste tra i singoli appezzamenti per le quali è obbligatorio mantenere almeno gli esemplari di specie legnose autoctone con diametro superiore a 50 cm da contraddistinguere con un bollo giallo.

Articolo 20. Unità funzionale 6: ambiti della viabilità - INDICAZIONI GENERALI

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla "Unità funzionale 6: ambiti della viabilità" le parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello riservate alla mobilità in genere.

La "Unità funzionale 6 - AMBITI DELLA VIABILITÀ" comprende le quattro seguenti categorie, specificamente individuate nella "Carta delle unità funzionali":

- strade esistenti
- piste ciclabili in progetto
- porte del parco
- ecodotti

2. Obiettivi:

Nell'ambito del Parco la mobilità veicolare a motore è consentita solo nella "Unità 6 - AMBITI DELLA VIABILITÀ: STRADE ESISTENTI".

Nelle altre unità funzionali i principali obiettivi del Piano per la mobilità sono i seguenti:

- Dotazione di percorsi minimi veicolari per le situazioni di emergenza e di servizio, in quanto il traffico automobilistico e motociclistico (anche con mezzi a mano) è vietato in tutto l'ambito del Parco, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, di servizio e di lavoro.
- Dotazione di percorsi pedonali per il libero accesso al pubblico nelle zone consentite e di sentieri minimi per le visite guidate.
- Dotazione di percorsi ciclabili per il libero accesso al pubblico nelle zone consentite

3. Interventi proposti di mitigazione

I principali interventi proposti dal Piano nella unità 7 sono i seguenti:

- Creazione di filari di alberi tra le strade provinciali ed il Parco
- creazione di passaggi per la fauna al di sotto delle strade che interrompono i corridoi ecologici, dimensionati ed isolati dal rumore in maniera adeguata

4. Tipi di percorso ammessi ed ambiti in cui sono consentiti

La mobilità pedonale è ammessa in tutte le unità, solo su percorsi esistenti od appositamente realizzati.

La mobilità dei veicoli di servizio e di lavoro agricolo, la mobilità equestre e la mobilità ciclabile sono consentite, in aggiunta a quelli espressamente indicati dalla "Carta delle unità funzionali", solo nei seguenti ambiti:

- percorsi per i veicoli di servizio e di lavoro agricolo: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della "Unità funzionale 1: Ambiti fluviali";
- percorsi ciclabili: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della "Unità funzionale 1: fluviale", della "Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale";
- percorsi pedonali ed equestri: possono essere realizzati in tutte le unità, ad eccezione della "Unità funzionale 1: Ambiti fluviali" a distanza inferiore a m 2,00 dal corso d'acqua.

Non possono essere realizzati, nuovi percorsi pedonali, ciclabili ed equestri se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima.

5. Caratteristiche dimensionali dei percorsi previsti

Valgono le seguenti larghezze massime:

Tipo di percorso	larghezza massima [m]
percorsi veicolari di servizio e di lavoro	3,00 - 6,00
percorsi ciclabili	2,50
percorsi pedonali ed equestri	1,50

6. Prescrizioni sui materiali:

Per gli interventi ammessi, valgono le seguenti prescrizioni sui materiali, che tengono conto anche dell'accessibilità alle persone con ridotta mobilità fisica, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche:

Tipo di percorso	Tipo di fondo	Tipo di superficie
percorsi veicolari di servizio e di lavoro	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam
percorsi ciclabili	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam, asfalto speciale colore idoneo
percorsi pedonali	materiale permeabile (ghiaia)	selciato, acciottolato, ghiaia, terra battuta, macadam
percorsi equestri	nessun fondo	solo in casi di particolari situazioni di fondo naturale inconsistente o acquitrinoso, è ammesso l'uso di materiali del punto precedente

Articolo 22. Ambiti della viabilità: piste ciclabili in progetto

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, come appartenenti alla " Unità 5: piste ciclabili in progetto" quelle parti del territorio del Parco del Lambro Meridionale e del Ticinello destinate alla mobilità ciclistica.

2. Obiettivi:

- favorire l'accessibilità e la fruizione del parco;
- riduzione del rumore,
- eliminazione delle emissioni gassose inquinanti

3. Disciplina urbanistica

Le indicazioni di tracciato relative ai percorsi delle piste ciclabili contenute nelle tavole grafiche della "Carta delle unità funzionali" del Parco, sono da considerarsi indicative per quanto attiene al numero ed al tracciato, in quanto , negli ambiti in cui sono consentiti, potranno essere modificati o sostituiti dai progetti esecutivi approvati dall'Ente Gestore del Parco.

Si ripete che le piste ciclabili: possono essere realizzate in tutte le unità, ad eccezione della "Unità funzionale 1: fluviale", della "Unità funzionale 3: biotopi e ambiti di rilevanza ambientale".

Non possono essere realizzate nuove piste ciclabili se non da parte della proprietà delle aree o con accordo della medesima

Articolo 23. Ambiti della viabilità: porte del parco

1. Definizione

Sono individuate con apposito segno grafico, le Porte del Parco ⁽¹⁾. Si tratta di attrezzature e sistemazioni che, per la loro collocazione in rapporto alle aree esterne ed alle aree interne al parco, sono da destinarsi al tempo libero ed in particolare alle attrezzature di servizio agli utenti.

Le porte del parco sono state individuate nelle seguenti posizioni, in aree appartenenti alla "Unità funzionale 4 – ambiti dei servizi pubblici e privati di interesse pubblico" facilmente accessibili ed utilizzabili. Esse sono tre:

Esse sono:

Sigla	Ubicazione	Comune
PP1	Campo volo - S1, oltre via Ticinello	Siziano,
PP2	Area a verde attrezzato - S2, di fronte alla pista di Vairano	Viduglifo
PP3	Strada di accesso e pioppeto bianco – S3, località "oasi"	Torrevecchia Pia,

2. Interventi proposti

- Formazione di luoghi adatti alla per ricevere e dare un minimo di servizio agli utenti, nel rispetto delle caratteristiche del territorio circostante, considerando che dette attrezzature debbano essere ridotte al minimo.
- La realizzazione di sentieri e piste ciclabili favorirà notevolmente la fruizione del parco ed alle aree attrezzate consentendone l'accesso tramite percorsi che non interferiscono con le principali vie di comunicazione.
- Si propone la realizzazione di macchie ricreative cioè di strutture ad elevato contenuto naturalistico ma con finalità principale di fruizione.
- In queste aree un posto di preminenza è assegnato alle attrezzature del verde ovvero da manufatti per la sosta ed il ristoro, per il gioco e per le attività sportive, l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartellini con la nomenclatura botanica), segnaletica d'orientamento, i servizi (contenitori per rifiuti, servizi igienici etc.).
- La vegetazione arborea al contorno delle aree attrezzate dovrà garantire l'ombreggiamento (essenze con chiome espanse e folte, con fogliame di lunga durata come il Pioppo bianco, l'Acer o il Tiglio) e chiuderle parzialmente alla vista, si utilizzeranno a tratti siepi fitte ed a tratti arbusti isolati in modo da costituire nicchie fruibili differenti. L'uso di specie di richiamo per gli uccelli, incrementa la naturalità del sito.
- Le strutture dovranno avere dimensione massima contenuta nei seguenti valori, per ciascun chiosco o blocco servizi igienici:

Sc	=	16 mq (strutture coperte)
H	=	massimo 3,00 m
Dc	=	minimo di 5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m

3. Prescrizioni sui materiali

I manufatti saranno costruiti in materiali naturali, le panche, i tavoli ed i cestini portarifiuti saranno quindi in legno impregnato a pressione, resistente alla marcescenza e con un buon inserimento ambientale.

4. Le attrezzature del presente articolo non possono essere realizzate su aree di proprietà privata se non da parte della proprietà stessa o con suo accordo.

(1) Le porte del parco non sono costituite da strutture fisiche specifiche, ma costituiscono il simbolo del sito in cui è possibile entrare nel parco lasciando il mezzo meccanico con cui si è venuti, per proseguire a piedi.

Articolo 32 bis Regolamentazione del taglio delle piante

1 Descrizione

Il presente articolo disciplina il taglio delle piante alberi all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

Sono fatte salve le norme della Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31), ove compatibili nel caso in cui riguardino un bosco, così come definito dall'art. 42 della citata legge regionale 31/2008 (Definizione di bosco).

3 Regolamentazione

In tutti gli "ambiti funzionali" del PLIS il taglio degli alberi è così regolamentato:

3.1 Nelle fasce boscate dei corsi d'acqua, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato:

- fasce miste o a prevalenti essenze autoctone (ricoprenti più del 60% della fascia): è consentito tagliare le essenze legnose, rilasciando almeno 1 albero autoctono ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà;
- fasce a prevalenti essenze esotiche (ricoprenti più del 60% della bordura): è consentito tagliare solo le essenze esotiche, rilasciando almeno 1 albero (meglio se autoctono, ma anche alloctono) ogni 10 m da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito e da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà.

Gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito devono avere le seguenti caratteristiche: essere in buone condizioni vegetative (sono tollerate piccole cavità e/o alterazioni che non compromettano la stabilità della pianta), avere un buon portamento, essere nate da seme, avere un diametro di almeno 30 cm (Art. 24 del Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme Forestali Regionali" della Regione Lombardia).

In analogia a quanto indicato dall'Art. 61 del citato Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme Forestali Regionali" della Regione Lombardia, sono sempre consentiti i tagli di piante autoctone ed alloctone (ed in special modo di robinie e di pioppi) per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche (canali, fossi, corsi d'acqua in genere) e di strade (pubbliche o private, vicinali, poderali ed interpoderali), da parte della proprietà o con la sua autorizzazione, secondo i seguenti principi, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato:

- è consentito il taglio delle piante che possano recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere e delle strade stesse;
- negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio delle piante che possano costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica;
- sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta o causare franamenti o sradicamenti di piante.

3.2 Nelle fasce boscate poste tra i singoli appezzamenti:

- non si applica la regolamentazione di cui al punto 3.1;
- è consentito il taglio delle piante, previa comunicazione all'ufficio tecnico del comune interessato, con l'obbligo di mantenere almeno gli esemplari di specie legnose autoctone con diametro superiore a 50 cm, da contraddistinguere con un bollo giallo a cura della proprietà.

3.3 Pioppi di coltivazione. Il taglio di piante degli impianti di pioppo di coltivazione con sesto di impianto o su filari non è soggetto ad alcuna limitazione o regolamentazione.

4 Autorizzazione paesaggistica

Il taglio degli alberi all'interno delle aree del PLIS soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 è subordinato ad autorizzazione paesaggistica, nei casi e con le procedure indicate nell'art. 25 delle presenti norme.

6. ALLEGATI: COPIA DELLE OSSERVAZIONI

Vismara Paolo

Vismara Piero

Via Campomorto n. 11

27010 – Siziano (PV)



Spett.le

Comune di Siziano

Settore 4 Urbanistica - Edilizia

Siziano, li 07.09.2011

5

I sottoscritti:

- Paolo Vismara, nato a Pavia (PV) il 09.07.1952, residente in Siziano (PV)

Via Campomorto n. 11, C.F. VSM PLA 52L09 G388P;

- Piero Vismara, nato a Pavia (PV) il 07.06.1941, residente in Siziano (PV) Via

Campomorto n. 11, C.F. VSM PRI 41H07 G388F;

comproprietari delle aree site in codesto Comune, in zona Campomorto, distinte al fg. 7

mapp. q.p. 1075 – 1087 – q.p. 992 – 26 – q.p. 25 del C.T., avendo verificato

l'inserimento di tali aree, unitamente ad altre aree di loro proprietà, nell'ambito del P.L.I.S.

- " Lombardia Meridionale e Ticinello", adottato da codesta Amministrazione Comunale il

07.07.2011 con delibera C.C. n. 13

con la presente

si permettono sottolineare che dette aree, data la stretta vicinanza ai centri edificati (aree produttive e azienda agricola), potrebbero essere oggetto, in un futuro, anche di una

legittima diversa destinazione, in alternativa a quella agricola o, comunque, essere parte attiva di una edificazione aziendale che, nel tempo, potrebbe anche ipotizzare eventuali riconversioni ad attività diverse dall'agricola, ma a questa riconducibile ed attinente.

Considerato che tale esclusione non riduce le potenzialità del Piano, né fa decadere la sua portata e la sua importanza, ma, viceversa, limita sicuramente le eventuali potenzialità di parte delle ns. aree, con la conseguente diminuzione di valore, non solo, oltre a porre un forte limite anche alle possibili evoluzioni urbanistiche di codesto Comune,

con la presente


chiedono di valutare la possibilità di ridefinire la perimetrazione di tale Parco, escludendo tali sedimi.


All'uopo alleghiamo stralcio di un'elaborazione grafica in cui si evidenzia tale proposta.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione riservatoci e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

In fede:

P. V. S. M. S.
Piero V. S. M. S.





IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.
V.le Regina Giovanna n.9
20129 – M I L A N O
P.IVA 03147580157

9



Milano, 30/09/2011

Ill.mo Signor
SINDACO del COMUNE di
SIZIANO (Pv)

PIANO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE - P. L. I. S. - PARCO DEL LAMBRO MERIDIONALE E DEL TICINELLO.

OGGETTO : Osservazioni al P.L.I.S. adottato con Delibera CC n.13 del 07/07/2011

Il Sottoscritto Gian Giacomo Medici in qualità di Amministratore Unico della Soc- Immob. Sizzano S.r.l. con sede in Milano – V.le Regina Giovanna n.9, P.Iva 03147580157, proprietaria di un'importante superficie agricola in Comune di Sizzano (PV), concessa in affitto all'Azienda Agricola F.lli Musante, e ricadente all'interno del Piano Locale d'interesse sovracomunale, presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

al Piano Particolareggiato – norme tecniche di attuazione :

Art. 4/3.4 – Il divieto di sfalcio nei mesi di giugno-luglio –agosto non può essere vietato in quanto le scarpate dei corsi d'acqua devono essere pulite per facilitare lo scorrimento delle acque d'irrigazione.

Art. 4/3.6 - Nessuna limitazione al taglio può essere posta al pioppo e alla robinia

Art. 4/4.0 - Edifici esistenti : Mantenimento delle baracche esistenti qualora vengano realizzate con materiali naturali (legno e coppi)

Art. 6/4.0 – Regolamentazione : non si possono negare mutazioni del suolo quando questi si riferiscono a spostamenti di terra e livellamenti atti migliorare la coltivazione delle campagne.

Art. 8/4.0 – Prescrizioni particolari : non si comprende cosa significhi o comporti l'obbligo a realizzare parcheggi rapportati alle esigenze d'uso.

L'obbligo di piantumazione ogni 100 mq. di parcheggio è superfluo quando l'area in oggetto si trova all'interno di una superficie agricola con la presenza di numerosissime piante autoctone.

IMMOBILIARE SIZIANO S.r.l.
V.le Regina Giovanna n.9
20129 - MILANO
P.IVA 03147580157

Art.15/3.0 - Regolamentazione : abrogazione totale del terzo paragrafo riguardante spianamenti e livellamenti in quanto questi devono poter a volte, per miglioramento delle pratiche colturali, modificare anche l'andamento generale delle pendenze naturali.

Art.15/11 - Tutela degli alberi : nessuna limitazione può essere introdotta all'abbattimento di robinie e pioppi, quando questi hanno raggiunto il loro ciclo di maturazione. Per i pioppi disposti in filari e in generale per i boschi di pioppi con sesto d'impianto, il taglio deve essere consentito senza la presentazione di alcuna domanda di abbattimento, in quanto trattasi d'impianto da coltivazione.

Art.20/4.0 - Non possono essere realizzati, all'interno delle aree agricole, nuovi percorsi pedonali, ciclabili ed equestri in quanto questi andrebbero ad intralciare l'attività agricola.

Art. 20/5.0 - I percorsi veicolari di lavoro devono poter avere larghezze massime anche superiori a m.3.00.


Art. 22 - Ambiti della viabilità: piste ciclabili in progetto - All'interno delle aree agricole non possono essere autorizzate nuove piste ciclabili.

Art. 23 - Ambiti della viabilità : porte del parco - All'interno delle aree agricole non potranno essere realizzate alcun tipo di strutture, attrezzature del verde e manufatti per la sosta ed il ristoro in quanto in contrasto con l'attività agricola esistente.

Fiduciosi che le osservazioni sovra esposte vengano favorevolmente e integralmente accolte, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IMMOB. SIZIANO S.r.l.

Dr. Gian Giacomo Medici



3 4

**ARCICACCIA
SEZIONE CACCIATORI
DI SIZIANO**

COMUNE DI SIZIANO
P. 2009
Rit. 28 FEB 2012
Cst. 10 Class. 10

Siziano (PV), 02/03/2012

Spett.le Amministrazione Comunale di Siziano (PV)

e, p.c. Corpo Forestale di Pavia


Oggetto: Osservazioni agli atti costituenti il Piano Particolareggiato del Parco locale di Interesse Sovracomunale del "Lambro meridionale e Ticinello".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 07/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano Particolareggiato del Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato "Lambro Meridionale e Ticinello";

Vista la procedura amministrativa vigente di adozione ed approvazione del suddetto strumento urbanistico attuativo, stabilita dall'art. 8 bis della legge regionale 11/03/2005 n° 12 e s.m.i.;

Si presenta in duplice copia l'osservazione riguardante:

la tutela ed il mantenimento dell'Area di Rifugio Faunistico "Pavese 6" lungo la roggia Speziana, la Roggia Molina ed il Ticinello, nei Comuni di Siziano e Vidigulfo (localizzata sotto nella mappa),



4

Considerato che l'Area di Rifugio Faunistico "Pavese 6" è stata realizzata per il mantenimento di specie faunistiche che necessitano di adeguati ambienti naturali con alberi ed arbusti faticosamente conservati ed invecchiati lungo la Roggia Speziana tra Siziano e Vidigulfo si richiede:

il divieto di taglio delle alberature autoctone presenti e l'eventuale sostituzione di quelle esotiche (Robinie) con le prime.

Si segnala che molti fori nelle parti alte delle vecchie alberature di Querce, Pioppi, Ontani ed Olmi non sono sintomatici di condizioni precarie di stabilità degli alberi bensì unicamente cavità scavate ed utilizzate dai Picchi per le nidificazioni e da questi utilizzate ancora dalla stagione primaverile a quella estiva.





Foto di Picchio Rosso maggiore

Distinti Saluti

Il Presidente
Egidio Lanza
Egidio Lanza



PLIS

9

Pavia, 28/02/2012

All.mo Signor
SINDACO del COMUNE di SIZIANO
Dott. Ing. Massimiliano Brambilla

OGGETTO: Osservazione al Piano Particolareggiato del P.L.I.S., Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lambro Meridionale e del Ticinello, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 07/07/2011

Il sottoscritto Luigi Negri, a nome e per conto della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pavia, con riferimento al Piano Particolareggiato in oggetto, P.L.I.S. del Lambro Meridionale e del Ticinello, presenta la seguente

OSSERVAZIONE

alle Norme Tecniche di Attuazione:

è necessario che le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato definiscano in modo preciso quali siano le modalità del taglio colturale delle piante, sia negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (boschi e fasce di rispetto fluviali – Legge Galasso), che in quelli non soggetti al medesimo vincolo, tenendo conto dell'esigenza prioritaria delle Aziende Coltivatrici Dirette.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Luigi Negri

PLS

5

PREDA ERMINIO / FIOCCHI PAOLINA /
EREDI DI PREDA MARIO
Cascina Pasquala
27018 - VIDIGULFO


All' Ill.mo Sig. Sindaco
Comune di Siziano

e p.c.

al Tecnico Comunale
e/o Responsabile progetto
P.L.I.S.

9

P.L.I.S.



I sottoscritti mittenti della presente, proprietari dei terreni siti nel podere denominato Cascina Pasquala in Vidigulfo, si rivolgono a Voi affinché venga rivisto il Piano particolareggiato del P.L.I.S.

Le nostre osservazioni riguardano i terreni di proprietà, del suddetto podere, inclusi nel Parco del Lambro Meridionale e Ticinello in modo da noi ritenuto insignificante poiché lontani dal fiume e dal colatore sopra citati e comunque contro le nostre volontà, non essendo oltretutto mai stati avvisati od interpellati al riguardo da alcuna Amministrazione.

Richiediamo pertanto l'esclusione di detti terreni dal suddetto Parco e restiamo comunque in attesa di Vostro cortese cenno di riscontro.

Restiamo a disposizione per fornirVi qualsiasi informazione si rendesse necessaria per meglio identificare i terreni in questione qualora non sia possibile reperire tali dati presso il Comune di appartenenza.

Precisiamo infine che lettera del medesimo tenore su indicazioni della locale Amministrazione era stata trasmessa al Sig. Sindaco ed al Tecnico del Comune di Vidigulfo, protocollata in data 08 ottobre '11. Purtroppo solo in data odierna ci è stato comunicato che tale richiesta doveva essere inviata alla Vs. spettabile attenzione entro la giornata di domani.

Distinti saluti.

Vidigulfo, 01 marzo '12

Preda Erminio *Preda Erminio*

Fiocchi Paolina *Fiocchi Paolina*

X EREDI DI PREDA MARIO:

Preda Zaira *Preda Zaira*

6

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
Prot. N. 1260
Ric. il 28 FEB. 2012
Cat. 10. Class. 9. Fasc. 1
Risposto il

Torrevecchia Pia, 28/02/2012

All.mo Signor
SINDACO del COMUNE di TORREVECCHIA PIA
Sig. Antonio Esposito

OGGETTO: Osservazione al Piano Particolareggiato del P.L.I.S., Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lambro Meridionale e del Ticinello, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2011

Il sottoscritto dott. arch. Paolo Menudo, in qualità di tecnico comunale presso il comune di Torrevecchi Pia, con riferimento al Piano Particolareggiato in oggetto, P.L.I.S. del Lambro Meridionale e del Ticinello,

CHIEDE

che venga verificato il perimetro del PLIS adottato con particolare attenzione alla frazione di Zibido al Lambro e ai piani attuativi presenti nel PRG vigente .

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. arch. Paolo Menudo

